

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione di responsabilità civile (e garanzie ad essa abbinabili)
per la circolazione di veicoli a motore di tipo:

AUTOVETTURE

Mod.PD-FI-2AUTO - Ed. 06/2011

PADANA IN VIAGGIO

Il presente fascicolo informativo, contiene:

- **Nota informativa**
- **Condizioni di assicurazione**

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa

ADDENDUM AL FASCICOLO INFORMATIVO**Mod.PD-FI-2AUTO - Ed.06/2011 - PADANA IN VIAGGIO - AUTOVETTURE**

In deroga a quanto previsto dal presente Fascicolo informativo, nonché dalla Nota informativa e dalle Condizioni di assicurazione in esso indicate, a far data dal 1° gennaio 2013 :

- ✓ la clausola di tacito rinnovo è priva di efficacia ai sensi dell'art. 170bis del D.Lgs n.209/2005. **Il contratto si intende pertanto automaticamente cessato alla scadenza contrattuale, senza necessità di inviare formale disdetta. La garanzia RCA si intende comunque operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza, sino all'effetto dell'eventuale nuovo contratto stipulato;**
- ✓ in caso di furto o incendio del veicolo assicurato, Padana Assicurazioni richiede il certificato di chiusa inchiesta esclusivamente nei casi di procedimenti giudiziari per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 150bis del Codice delle assicurazioni private.

- FERMO ED INVARIATO TUTTO IL RESTO -

**Padana Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale
Dott. Sandro Scapellato**



**Nota Informativa per contratto di assicurazione di
responsabilita' civile (e garanzie ad essa abbinabili)
per la circolazione di veicoli a motore di tipo:**

AUTOVETTURE

Mod.PD35NIAA002 - aggiornato al 15.06.2011

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

E' possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di Padana Assicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula tariffaria richiesta tra quelle offerte da Padana Assicurazioni.

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione di responsabilità civile (e garanzie ad essa abbinabili) per la circolazione dei veicoli a motore di tipo autovetture (ed autoveicoli ad uso promiscuo), contratto modulare, che offre una garanzia principale obbligatoria consistente nella responsabilità civile veicoli a motore, nonché alcune garanzie addizionali, abbinabili a quella principale su specifica richiesta del Contraente; si rimanda la descrizione di tali garanzie alla sezione contratti multigaranzia.

La nota informativa si articola in cinque sezioni: informazioni relative all'impresa di assicurazione, informazioni relative al contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, informazioni sui contratti multigaranzia, glossario.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Padana Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d'ordine 031;

b) sede legale sita in Italia, via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano;

c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet www.padanaassicurazioni.it, posta elettronica infoclienti@padanaassicurazioni.it;

d) impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2010) indicano che Padana Assicurazioni ha un patrimonio netto di 36,8 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 21,2 milioni di euro rappresentano il totale delle riserve patrimoniali e l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 3,9; si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

Le forme di tariffa assicurabili sono BONUS MALUS e FRANCHIGIA, quest'ultima riservata esclusivamente a gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente (persona giuridica) e prevede, così come indicato all'art. 21 delle condizioni di assicurazione, una franchigia fissa ed assoluta, nell'ammontare precisato nel contratto, per ogni sinistro. La forma di tariffa BONUS MALUS, invece prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione e si articola in diciotto classi di appartenenza, denominate classi di conversione universale (classi CU), corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Ad integrazione delle 18 classi CU, Padana Assicurazioni prevede sette ulteriori classi di merito dalla 1A alla 1G.

I criteri di assegnazione delle classi ai nuovi contratti e le regole evolutive per le annualità successive sono indicate all'art.21 delle condizioni di assicurazione.

Padana Assicurazioni assicura, così come indicato all'art.14 delle condizioni di assicurazione, in conformità alle norme del D.Lgs. n. 209 del 7/9/2005 e del suo regolamento di esecuzione, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

AVVERTENZA: l'assicurazione non è operante (esclusioni) nei casi indicati all'art.15 delle condizioni di assicurazione, tra i quali si segnala in particolare il caso di veicolo guidato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il premio dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio, così come indicato all'art.3 delle condizioni di assicurazione.

AVVERTENZA: nei casi previsti dall'art.15 delle condizioni di assicurazione (esclusioni) e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 del D.Lgs n. 209/2005, Padana Assicurazioni esercita nei confronti dell'Assicurato diritto di rivalsa per le somme pagate al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma e pertanto l'Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni le somme pagate al terzo danneggiato.

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, Padana Assicurazioni limita la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Assicurato al 10% del danno con il massimo di euro 500,00; ad esempio, se l'importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 4.999,99, il Conducente/Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni il 10% dell'importo pagato, mentre se l'importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 4.999,99, il Conducente/Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni sempre e comunque euro 500,00.

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - guida esclusiva", in caso di sinistro e qualora il veicolo assicurato sia guidato da persona diversa dal Contraente, Padana Assicurazioni limita il diritto di rivalsa fino ad un massimo di euro 3.000,00; ad esempio, se l'importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 2.999,99, il Contraente deve rimborsare a Padana Assicurazioni tutto l'importo pagato, mentre se l'importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 2.999,99, il Contraente deve rimborsare a Padana Assicurazioni sempre e comunque euro 3.000,00.

AVVERTENZA: nel caso di forma di tariffa FRANCHIGIA, il Contraente o l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia indicata nel contratto; ad esempio in caso di risarcimento a terzi di euro 1.000,00 e franchigia di euro 200,00, il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo di euro 200,00, mentre in caso di risarcimento a terzi di euro 100,00 e franchigia di euro 200,00, il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo di euro 100,00.

Nel caso previsto dall'estensione di garanzia "Responsabilità civile da incendio" di cui all'art.16 delle condizioni di assicurazione, Padana Assicurazioni garantisce l'Assicurato, con il limite di euro 250.000,00 per sinistro, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione; ad esempio, se l'importo pagato al terzo danneggiato è inferiore a euro 250.000,01, l'Assicurato non deve rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo pagato, mentre se l'importo pagato al terzo danneggiato è superiore a euro 250.000,00, l'Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni la differenza tra l'importo pagato ed euro 250.000,00. Resta inteso che nel caso di forma di tariffa FRANCHIGIA il Contraente o l'Assicurato devono rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo della franchigia indicata nel contratto.

AVVERTENZA: il contratto, così come indicato all'art.5 delle condizioni di assicurazione, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno quindici giorni prima della data di scadenza dello stesso, si intende rinnovato tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile. Nel caso in cui la variazione tariffaria comunicata da Padana Assicurazioni risulti superiore al tasso programmato di inflazione, il Contraente può inoltrare, a mezzo raccomandata o telefax o a mano, una comunicazione scritta di disdetta entro il giorno della scadenza del contratto. In questo caso, alla garanzia si applica il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

3.1.Estensioni della copertura

Il contratto prevede le molteplici estensioni di garanzia indicate all'art.16 delle condizioni di assicurazione; si distinguono in "estensioni di garanzia sempre operanti" e concesse gratuitamente per tutti i contratti anche se non espressamente richiamate in polizza ed "**estensioni di garanzia valide soltanto se espressamente richiamate in polizza**" che prevedono l'applicazione di un sovrappremio.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

I soggetti esclusi dalla garanzia che non hanno diritto ai benefici derivanti dal contratto sono, così come indicato all'art.14 delle condizioni di assicurazione, il conducente del veicolo assicurato responsabile del sinistro e limitatamente ai danni a cose, i soggetti di seguito indicati: 1)Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing; 2)il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento; 3)ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall'art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

AVVERTENZA: Il contratto è nullo, così come previsto dall'art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

6. Premi

Il premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Padana Assicurazioni all'Intermediario. Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione) o semestrale (**con aumento del 3%**). I mezzi di pagamento consentiti da Padana Assicurazioni sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, RID e trattenuta sul cedolino, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. **Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con Padana Assicurazioni.**

AVVERTENZA: il Contraente, in caso di cessazione del rischio come indicato agli artt. 8 e 10 delle condizioni di assicurazione, ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di garanzia residuo.

7. Informativa in corso di contratto

Così come indicato all'art.4 delle condizioni di assicurazione, Padana Assicurazioni trasmette, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta al Contraente che contempla: le indicazioni sul premio di rinnovo, le modalità di esercizio della disdetta, l'attestazione di rischio riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti e l'indicazione delle variazioni apportate alle classi di merito.

Padana Assicurazioni ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Padana Assicurazioni comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet www.padanaassicurazioni.it.

8. Attestazione sullo stato di rischio - classe di merito

Padana Assicurazioni trasmette al Contraente, così come indicato all'art.20 delle condizioni di assicurazione, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di scadenza annuale del medesimo, l'attestazione di rischio, valida per tutta l'Unione Europea. Inoltre, su richiesta del Contraente, Padana Assicurazioni trasmette allo stesso, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni di contratto e riferita all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso. Tale attestazione di rischio viene inviata anche qualora il contratto sia stato risolto a seguito di una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - e il

periodo di osservazione risulti concluso. Il Contraente/Assicurato, che alla scadenza del contratto intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, deve consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione di rischio valida.

I criteri di assegnazione delle classi ai nuovi contratti e le regole evolutive per le annualità successive sono indicate all'art.21 delle condizioni di assicurazione. Padana Assicurazioni, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito CU più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

AVVERTENZA: L'attestazione sullo stato del rischio riporta le classi Padana Assicurazioni e CU(Conversione Universale) sia di provenienza che di assegnazione; la classe CU di assegnazione costituisce lo strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

9. Recesso

Tenuto conto di quanto indicato al punto "7.Informativa in corso di contratto", il contratto, così come indicato all'art.5 delle condizioni di assicurazione, **in assenza di disdetta inviata da una delle Parti (Contraente o Padana Assicurazioni) con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno quindici giorni prima della data di scadenza dello stesso, si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.**

Nel caso in cui la variazione tariffaria comunicata da Padana Assicurazioni risulti superiore al tasso programmato di inflazione, il Contraente può inoltrare, a mezzo raccomandata o telefax o a mano, una comunicazione scritta di disdetta entro il giorno della scadenza del contratto. In questo caso, alla garanzia si applica il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Inoltre il Contraente può recedere dal contratto nei casi previsti dall'art.8 delle condizioni di assicurazione, in caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione/demolizione, esportazione definitiva, cessazione della circolazione del veicolo assicurato o nel caso previsto dall'art.10 delle condizioni di assicurazione in caso di furto totale.

10.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell'Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile). Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli a motore si prescrive in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.

11.Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l'imposizione, sul premio imponibile, dell'aliquota d'imposta del 12,5% e del contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) del 10,5%, così come disposto dalla normativa vigente. Relativamente ai contratti multigaranzia, sul premio imponibile di ciascuna garanzia vengono applicate le seguenti aliquote d'imposta: 13,5% per le garanzie di cui alla sezione B e C delle condizioni di assicurazione, 2,5% per quella di cui alla sezione D e 10% per quella di cui alla sezione E. **Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte ed il contributo di cui sopra non vengano rimborsate allo stesso.**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12.Procedura per il risarcimento del danno

Come indicato all'art.17 delle condizioni di assicurazione, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art.149 del D.Lgs. n. 209/2005, il danneggiato può formulare la richiesta di risarcimento del danno direttamente al proprio assicuratore conformemente al fac-simile di domanda risarcitoria messo a disposizione da Padana Assicurazioni.

Per i sinistri cui non sia applicabile la suindicata procedura di risarcimento diretto, il danneggiato deve richiedere il risarcimento dei danni subiti all'assicuratore del veicolo del responsabile; a tal fine può avvalersi della procedura di liquidazione rapida prevista dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 45/1981. All'atto della sottoscrizione ed in occasione del rinnovo annuale del contratto, Padana Assicurazioni consegna all'Assicurato il fac-simile di domanda risarcitoria.

Sul sito *internet* di Padana Assicurazioni è disponibile l'elenco aggiornato dei competenti centri di liquidazione sinistri, con indicazione dei relativi recapiti, area di competenza e giorni ed orari di ricevimento.

AVVERTENZA: in caso di sinistro, deve essere prontamente informata Padana Assicurazioni, mediante denuncia da presentare entro tre giorni da quello in cui si è verificato; è facoltà dell'Assicurato inviare a Padana Assicurazioni una lettera di richiesta di risarcimento danni che deve contenere tutte le notizie ed i documenti descritti dall'art. 148 del D.Lgs. n. 209/2005 e cioè: per il danno al veicolo, il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) o la descrizione delle modalità di accadimento del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei veicoli stessi ed i giorni, il luogo e l'ora in cui il veicolo è disponibile per la perizia; per le lesioni, l'età del lesso, i certificati medici attestanti le lesioni subite, l'attività svolta, il reddito, il certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché la dichiarazione di avere o meno diritto alle prestazioni di enti sociali; in caso di sinistro mortale, lo stato di famiglia della vittima. Se questi documenti non sono allegati alla lettera di richiesta di risarcimento danni, Padana Assicurazioni entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta lettera provvede a richiederli.

Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa, oppure di tutta la documentazione di cui sopra se richiesta, Padana Assicurazioni comunica la somma offerta o in alternativa i motivi per i quali non si ritiene di fare offerta in relazione alla richiesta, nei termini sotto descritti:

- per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: trenta giorni;
- per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: sessanta giorni;
- per lesioni: novanta giorni.

Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento.

Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione.

Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.

Nel caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, se la liquidazione avviene nei termini di cui sopra, non sono dovuti onorari per eventuale intervento di legali (art. 9 Il comma D.P.R. n. 254/2006).

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it).

13. Incidenti stradali con controparti estere

Un incidente stradale con controparti estere può avvenire all'estero oppure in Italia.

- Se il sinistro avviene in uno dei paesi aderenti al sistema Carta Verde con un veicolo straniero assicurato in uno dei paesi della UE oltre Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ai sensi della IV Direttiva Auto 2000/26/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 190/2003 ed aggiornata dalla V Direttiva 2005/14/CE attuata in Italia con il D.Lgs. n.198/07 e delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005, è facoltà del danneggiato richiedere il risarcimento dei danni subiti al rappresentante, chiamato mandatario, nominato in Italia dalla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro. Per conoscere i riferimenti della Compagnia estera responsabile e del mandatario è necessario inviare una richiesta al Centro Informazioni dell'Isvap (Via del Quirinale 21- 00187 Roma - www.centroinformazioni@isvap.it) indicando tutti gli elementi utili per risalire ai soggetti interessati (es. data e luogo del sinistro, estremi dei veicoli e conducenti coinvolti: targa, impresa di assicurazione del veicolo della controparte, responsabilità del sinistro, nazionalità). Sarà quindi

compito dell'Isvap rispondere all'interessato, indicando il nome del mandatario a cui ci si dovrà rivolgere per la gestione e liquidazione del sinistro.

- Se invece il sinistro con controparte estera avviene in Italia, ai sensi dell'art. 125 comma 5 bis della V Direttiva 2005/14/CE, nonché degli artt. 125 e 126 del D.Lgs. n. 209/2005 è necessario formalizzare la richiesta di risarcimento danni con una raccomandata A/R all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione, 39 - 20145 Milano - fornendo allo stesso il maggior numero di informazioni (data e luogo dell'evento, targhe coinvolte, dinamica, nome della Compagnia del responsabile, marca e modello dei veicoli, eventuali autorità intervenute e testimoni) per rendere più celere ed agevole l'individuazione della Compagnia del Responsabile e l'eventuale suo corrispondente in Italia. L'UCI inoltrerà la documentazione ricevuta al corrispondente della Compagnia straniera, che dovrà gestire e definire il sinistro entro tre mesi dalla ricezione della richiesta.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro.

Il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive Bonus Malus rimborsando gli importi dei sinistri, tutti o in parte, liquidati nel periodo di osservazione concluso:

- a CONSAP, per i sinistri liquidati con applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 209/2005; in questo caso, per conoscere l'importo dei sinistri pagati a titolo definitivo, al Contraente saranno specificate le modalità da seguire per effettuare direttamente o tramite l'Intermediario la richiesta alla Stanza di compensazione (c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it);
- a Padana Assicurazioni per i sinistri dalla stessa liquidati senza applicazione della procedura di risarcimento diretto.

Le facoltà di cui sopra sono valide anche in caso di disdetta del contratto.

15. Accesso agli atti dell'impresa

I Contraenti, gli Assicurati ed i danneggiati hanno diritto di accedere agli atti di Padana Assicurazioni, a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:

- decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta alla Direzione di Padana Assicurazioni ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio di Padana Assicurazioni diverso dai precedenti è trasmessa immediatamente all'ufficio competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire a Padana Assicurazioni l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti.

Padana Assicurazioni, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di

trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità.

L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate.

Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso.

Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'ISVAP provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n. 209/2005, l'Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell'Assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestoria, dandone contestuale informazione al richiedente. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione da parte dell'impresa gestoria della richiesta di accesso. Nei confronti dell'impresa gestoria si applicano le disposizioni di cui sopra.

16. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto a Padana Assicurazioni presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax 02 5351794 - reclami@padanaassicurazioni.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

D. INFORMAZIONI SUI CONTRATTI MULTIGARANZIA

17. Contratti consistenti nell'abbinamento di coperture di diverse tipologie contrattuali

In abbinamento alla garanzia principale R.C.Auto, il Contraente può chiedere a Padana Assicurazioni la prestazione di una o più garanzie aggiuntive, in alternativa o combinazione tra loro, tra quelle descritte di seguito, che, qualora richieste, devono essere espressamente richiamate nel contratto:

- Furto/Incendio - di cui alla sezione B delle condizioni di assicurazione - eventualmente con estensione alle garanzie complementari Pacchetto più ed Atti vandalici;
- Kasko - di cui alla sezione B delle condizioni di assicurazione - per i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, ribaltamento, urto, uscita di strada e Kasko collisione per danni subiti dal veicolo assicurato solo in caso di collisione con altro veicolo identificato;
- Assistenza legale - di cui alla sezione C delle condizioni di assicurazione - che assicura il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendono necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato, derivanti dall'uso o dalla proprietà del veicolo assicurato;
- Infortuni del conducente - di cui alla sezione D delle condizioni di assicurazione - per i danni, morte o invalidità permanente, subiti dal conducente del veicolo assicurato alla guida dello stesso;
- Assistenza stradale - di cui alla sezione E delle condizioni di assicurazione - prestazioni per soccorso stradale, recupero veicolo, veicolo in sostituzione, invio pezzi di ricambio e molte altre.

AVVERTENZA: si richiama l'attenzione del Contraente sulla presenza di franchigie, scoperti/minimi e limiti di indennizzo nelle garanzie aggiuntive sopraindicate, che devono essere verificati, unitamente ai massimali/capitali assicurati, sul contratto e nelle condizioni di assicurazione e di cui illustriamo il meccanismo di funzionamento:

- franchigia, l'importo fisso contrattualmente stabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro: ad esempio, se l'importo del danno risarcibile è pari ad euro 1.000,00 e la franchigia è pari ad euro 100,00, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari ad euro 900,00; se l'importo del danno risarcibile è pari o inferiore all'importo della franchigia, all'Assicurato non è corrisposto alcun indennizzo. Relativamente alla garanzia Infortuni del conducente di cui alla sezione D delle condizioni di assicurazione, la franchigia è espressa percentualmente in relazione al grado di invalidità permanente residua: ad esempio, se all'Assicurato viene riconosciuta un'invalidità permanente del 10% e la percentuale della franchigia indicata nel contratto è del 3%, l'importo dell'indennizzo è dato dalla differenza tra il grado di invalidità permanente riconosciuto (10%) e la percentuale della franchigia (3%), moltiplicata per il capitale assicurato e divisa per 100; se all'Assicurato viene riconosciuta un'invalidità permanente pari o inferiore alla percentuale della franchigia, all'Assicurato non è corrisposto alcun indennizzo.
- scoperto/minimo, la percentuale o l'importo minimo contrattualmente stabiliti che rimangono a carico dell'Assicurato in caso di sinistro: ad esempio, se l'importo del danno risarcibile è pari ad euro 2.000,00 e lo scoperto è pari al 10% con un minimo di euro 100,00, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari ad euro 1.800,00, in quanto si applica lo scoperto calcolato percentualmente (euro 200,00), superiore al minimo di euro 100,00; se l'importo del danno risarcibile è pari ad euro 500,00, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari ad euro 400,00, in quanto si applica il minimo dello scoperto (euro 100,00), superiore allo scoperto calcolato percentualmente (euro 50,00).
- limite di indennizzo, l'importo massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto per alcune garanzie o prestazioni: se l'importo del danno risarcibile è pari o inferiore al limite di indennizzo, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari al danno risarcibile; se l'importo del danno risarcibile è superiore al limite di indennizzo, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari al limite di indennizzo.

18. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

19. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: per ciascuna delle garanzie sopra esposte, così come indicato agli artt.27, 40, 48 e 55 delle condizioni di assicurazione, sono previsti modalità e termini diversi per la denuncia dei sinistri.

AVVERTENZA: la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza legale, così come indicato nella sezione C delle condizioni di assicurazione, è affidata a DAS - Difesa Automobilistica Sinistri SpA

di Assicurazione, mentre la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza stradale, così come indicato nella sezione E delle condizioni di assicurazione, è affidata a Europ Assistance Italia SpA.

20. Arbitrato

AVVERTENZA: la garanzia Infortuni del conducente prevede, così come indicato all'art.50, l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazione dell'indennizzo; l'Assicurato ha facoltà di rivolgersi comunque all'Autorità Giudiziaria. In caso di arbitrato, il Collegio medico (collegio di tre medici nominati uno dall'Assicurato, uno da Padana Assicurazioni e uno di comune accordo), risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o domicilio eletto dallo stesso.

21. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Compagnia.

AVVERTENZA: il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto.

E. GLOSSARIO

22. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo

Accessorio: l'installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata: di serie (se costituisce la normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di listino), optional (se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino), non di serie (se non rientra nelle due definizioni sopra riportate);

Assicurato: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la garanzia R.C.A. o il cui interesse è protetto dalle garanzie diverse dall'R.C.A.;

Assicurazione obbligatoria: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, di cui all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni private);

Conducente: colui che è preposto alla guida del veicolo durante la circolazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;

Degrado: il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o a invecchiamento;

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

Furto: il reato, previsto dal Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Incendio: è la combustione del veicolo con sviluppo di fiamma, o di sue parti che può autoestendersi o propagarsi, anche se dovuto a dolo di terzi, all'azione del fulmine o allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;

Indennizzo: la somma dovuta da Padana Assicurazioni in caso di sinistro, che qualora si riferisca al veicolo assicurato, non potrà in nessun caso essere superiore alla differenza tra il valore del veicolo indicato in polizza ed eventuali scoperti e franchigie;

Infortunio: l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente;

Legge: il codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs n.209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Polizza: l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Padana Assicurazioni, calcolato sulla base della tariffa vigente per ciascuna garanzia;

Rapina: il reato, previsto dal Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Regolamento: il regolamento di esecuzione della Legge e successive modifiche e integrazioni;
Risarcimento: la somma dovuta da Padana Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro;
Risarcimento diretto: la somma dovuta da Padana Assicurazioni all'Assicurato in caso di sinistro di cui all'art. 149 della Legge;

Scoppio: il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo per effetto di eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; per la garanzia assistenza legale tale fatto è costituito dalla controversia;

Tariffa: la tariffa di Padana Assicurazioni per ciascuna garanzia prestata, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo;

Valore commerciale: il valore del veicolo assicurato indicato dal mensile "QUATTORRUOTE/INFOCAR" del mese di avvenimento del sinistro e qualora non quotato in detta rivista il valore medio riportato nella pubblicazione mensile "EUROTAX" del mese di avvenimento del sinistro.

Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Padana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa

Padana Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale
Dott. Sandro Scapellato



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

valide dalle ore 24:00 del 15 Giugno 2011

Contratto di assicurazione di responsabilità civile (e garanzie ad essa abbinabili) per la circolazione di veicoli a motore di tipo:

AUTOVETTURE
Mod.PD35CAA002 - aggiornato al 15.06.2011

Il testo delle presenti “Condizioni di assicurazione” è conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano, con atto in data 13/05/2011 n. 8008/4256 del suo repertorio. Le " condizioni di assicurazione", unitamente alla relativa "nota informativa", costituiscono un unico fascicolo informativo del contratto di assicurazione.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (valide per tutte le sezioni)

Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Padana Assicurazioni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Padana Assicurazioni possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, Padana Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. 15.

Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE -

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da Padana Assicurazioni detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma Codice Civile, Padana Assicurazioni risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la carta verde cessi di aver validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Padana Assicurazioni, la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO -

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna ed alla firma della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga quanto dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio (ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile).

Il pagamento deve essere eseguito preferibilmente in forma diversa dal denaro contante, presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato, il contrassegno e la carta verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE -

In conformità a quanto previsto dalla Legge, Padana Assicurazioni trasmette, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta ai contraenti che contempla:

- le indicazioni sul premio di rinnovo;
- le modalità di esercizio della disdetta;
- la consegna dell'attestazione di rischio.

Art. 5 - RINNOVO/DISDETTA DEL CONTRATTO -

In mancanza di disdetta inviata da una delle Parti in conformità a quanto di seguito indicato, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno.

Qualora il Contraente intenda disdire il contratto per assicurarsi presso altra compagnia di assicurazione, lo stesso dovrà inoltrare a Padana Assicurazioni, a mezzo raccomandata o telefax o a mano, una comunicazione scritta di disdetta almeno 15 giorni prima della data di scadenza della polizza; in questo caso la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Nel caso in cui la variazione tariffaria comunicata secondo le modalità previste al precedente art. 4 risulti superiore al tasso programmato di inflazione, il Contraente potrà inoltrare a Padana

Assicurazioni, a mezzo raccomandata o telefax o a mano, una comunicazione scritta di disdetta entro il giorno della scadenza del contratto; in questo caso, alla garanzia si applica il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile. Nella variazione tariffaria non sono compresi gli effetti derivanti dall'applicazione delle regole evolutive.

Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO -

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario Assicurato, lo stesso e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione a Padana Assicurazioni del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'/ALIENAZIONE DEL VEICOLO -

Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato o cessazione della circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Padana Assicurazioni fornendo idonea documentazione e restituendo contrassegno, certificato e carta verde del veicolo alienato.

Nei predetti casi il Contraente ha a disposizione le seguenti opzioni alternative:

a) sostituzione di polizza

Qualora il Contraente chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo della stessa tipologia di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, si procede alla sostituzione del veicolo assicurato mantenendo la medesima scadenza contrattuale e conservando la classe di merito maturata. In caso di variazione di premio, si procede al relativo conguaglio.

b) cessione del contratto /appendice "Voltura Contraente"

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il Contraente (cedente) è tenuto a darne immediata comunicazione a Padana Assicurazioni, la quale prende atto della cessione mediante l'emissione di appendice "Voltura Contraente", rilasciando i predetti nuovi documenti intestati al cessionario. Resta inteso che il cedente è tenuto al pagamento dei premi fino al momento della comunicazione di cessione.

Successivamente alla voltura del contratto, non sono ammesse sospensioni. Il contratto volturato si estingue alla sua naturale scadenza e Padana Assicurazioni non rilascerà l'attestazione di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) sospensione della garanzia

Si rimanda a quanto disposto al successivo art. 9.

d) cessazione di rischio

Qualora il Contraente non si sia avvalso di una delle facoltà previste ai commi precedenti, può comunque richiedere la cessazione di rischio di cui al successivo art. 8.

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest'ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo contestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Art. 8 - CESSAZIONE DEL RISCHIO -

Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Padana Assicurazioni fornendo il contrassegno, il certificato e la carta verde e in aggiunta:

- a) *in caso di vendita*: atto notarile di vendita;
- b) *in caso di consegna in conto vendita*: relativa documentazione probatoria che dimostri l'avvenuta consegna del veicolo;
- c) *in caso di distruzione/demolizione*: certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno dei centri di raccolta autorizzati;
- d) *esportazione definitiva*: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa;
- e) *cessazione della circolazione*: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa.

Padana Assicurazioni, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte. Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, Padana Assicurazioni trasmette altresì al Contraente l'attestazione di rischio.

Art. 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE -

La sospensione della garanzia in corso di contratto viene concessa, con il limite di due volte per anno solare, alle seguenti condizioni:

- a) il Contraente deve restituire contrassegno, certificato e carta verde e la sospensione non può avere effetto anteriore alla data di restituzione di detti documenti;
- b) al momento della sospensione il contratto non sia scaduto e preveda almeno un ulteriore giorno di copertura; il premio pagato e non goduto sarà riconosciuto al Contraente al momento della riattivazione del contratto di cui al comma d);
- c) la durata della sospensione non può essere superiore a 24 mesi; decorso tale termine, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Padana Assicurazioni, salvo in caso di alienazione del veicolo; in tal caso Padana Assicurazioni, procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari alla data di sospensione e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di garanzia residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte;
- d) la riattivazione del contratto, purché Contraente, Assicurato e tipologia del veicolo rimangano inalterati oppure all'Assicurato originario subentri il coniuge in comunione dei beni, deve essere fatta prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio di polizza, calcolato in base alle tariffe in vigore al momento della riattivazione, si conteggia, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto di cui al comma b);
- e) il periodo di osservazione di cui al successivo art. 19 rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende dal momento della riattivazione della stessa;

f) la sospensione dalla garanzia non è consentita:

- **in caso di furto del veicolo senza ritrovamento (il contratto si risolve ai sensi dell'art. 10);**
- **per i contratti di durata inferiore all'anno (polizze temporanee).**

All'atto della sospensione, Padana Assicurazioni rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO TOTALE -

In caso di furto totale del veicolo, il Contraente deve darne notizia a Padana Assicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all'autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto sopra indicata e Padana Assicurazioni procede all'emissione di appendice di cessazione del contratto restituendo al Contraente il premio pagato e non goduto in ragione di 1/360° del premio annuo per ciascun giorno di copertura residua, al netto del contributo SSN (Servizio Sanitario Nazionale) e delle imposte; dal rimborso si intende esclusa la parte di premio relativa alla garanzia Furto.

Analoga procedura si applica anche quando il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del contrassegno / certificato di assicurazione; in tal caso il Contraente, se non vi ha già provveduto precedentemente, è tenuto a pagare il premio scaduto relativo al periodo in corso al momento del furto.

Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, Padana Assicurazioni trasmette al Contraente l'attestazione di rischio indicando la classe di merito maturata nell'annualità in corso.

Qualora invece il periodo di osservazione non risulti concluso, resta valida l'attestazione di rischio trasmessa al Contraente al termine dell'annualità precedente.

Art. 11 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE -

Per le controversie relative al contratto inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie relative al presente contratto diverse da quelle indicate al paragrafo precedente, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, le Parti potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 12 - IMPOSTE E TASSE -

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione, contributo al SSN (Servizio Sanitario Nazionale) compreso, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o di appendice di cessazione del contratto, non vengono rimborsati.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE -

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -

Padana Assicurazioni assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti in polizza**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza.

Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal presente contratto, il conducente del veicolo assicurato, responsabile del sinistro, e limitatamente ai danni a cose, i soggetti sottoindicati:

1. **Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;**
2. **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;**
3. **ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto 2.**

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in **aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali.**

Padana Assicurazioni inoltre assicura, sulla base delle "estensioni di garanzia" di cui all'art. 16, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "estensioni di garanzia".

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Art. 15 - ESCLUSIONI E RIVALSA -

L'assicurazione non è operante:

- a) **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;**
- b) **nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- c) **nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- e) **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione;**
- f) **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**
- g) **nei casi previsti dall'art. 1;**
- h) **per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali.**

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Padana Assicurazioni eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, Padana Assicurazioni limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di euro 500,00.

Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - guida esclusiva", in caso di sinistro e qualora il veicolo assicurato sia guidato da persona diversa dal Contraente, Padana Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di euro 3.000,00.

Art. 16 - ESTENSIONI DI GARANZIA -

Le seguenti estensioni sono sempre operanti.

A) - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA -

Fatta eccezione per contratti stipulati ai sensi dell'estensione di garanzia "Autovetture ad uso privato - guida esclusiva", a parziale deroga dell'art.15, Padana Assicurazioni **rinuncia al diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'Assicurato** (proprietario del veicolo o locatario per veicoli in leasing) nei casi sottoindicati:

1) Guida con patente idonea, ma scaduta

Quando il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, Padana Assicurazioni sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo.

2) Guida con attestazione di superamento degli esami di idoneità

Quando il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che abbia superato con esito favorevole entrambi gli esami teorici e pratici di idoneità presso l'ufficio della direzione provinciale della M.C.T.C. e che risulti in attesa del rilascio materiale del documento da parte della prefettura. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rilasciata, Padana Assicurazioni sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio.

3) Fatto di figli minori

Nel caso di danni derivanti da fatto dei figli minori del proprietario del veicolo, che mettano in movimento o in circolazione il veicolo stesso pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la guida o il trasporto di persone.

4) Veicoli in uso a persone diverse dal proprietario/locatario

Quando il veicolo indicato in polizza è concesso in uso, locazione, comodato a persona diversa dal proprietario/locatario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il proprietario/locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il verificarsi dei due eventi predetti, Padana Assicurazioni, ai sensi dell'art. 15, eserciterà comunque il diritto all'azione di rivalsa.

Padana Assicurazioni, per tutti i casi sopraindicati, rinuncia alla rivalsa anche nei confronti del Conducente, quando questi sia figlio o familiare convivente maggiorenne del proprietario/locatario.

B) - VEICOLO ADIBITO A SCUOLA GUIDA -

La garanzia copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

C) - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI -

La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.

D) - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCENDIO -

Padana Assicurazioni garantisce l'Assicurato, **con il limite di € 250.000,00 per sinistro**, per i danni materiali e diretti cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato per fatto non inerente la circolazione.

Sono esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso:

- 1. del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio e del locatario nel caso di veicolo in leasing;**
- 2. del coniuge non legalmente separato, degli ascendenti e dei discendenti legittimi, naturali o adottivi nonché dei parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
- 3. ove l'Assicurato sia una società, dei soci a responsabilità illimitata e delle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2.**

Sono altresì esclusi tutti i danni:

- **conseguenti a fatti di terzi;**
- **causati da cose trasportate sul veicolo;**
- **da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

E) - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE -

Padana Assicurazioni assicura la responsabilità dell'Assicurato o comunque del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo assicurato, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, bauli, valigie, personal computer portatili, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

Le seguenti estensioni sono valide soltanto se espressamente richiamate in polizza.

I) - VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE -

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo è azionato elettricamente e si applica una riduzione di premio pari al 50%.

L) - VEICOLI CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE -

Quando sia dichiarato in polizza che il veicolo assicurato traina rimorchi identificati con targa propria (roulotte, carrello tenda e simili) si applica un aumento pari al 5% del premio del veicolo. Per tali rimorchi, se immatricolati al PRA, deve inoltre essere stipulata una polizza separata per la copertura del rischio della sosta come definito nell'ultimo comma dell'art. 14.

N) - RISCHI NON CONTEMPLATI IN TARIFFA -

Qualora il rischio assicurato presenti carattere di eccezionalità il relativo premio, non essendo contemplato nella tariffa di Padana Assicurazioni, viene determinato di volta in volta in base a specifica valutazione della Direzione.

P) - AUTOVETTURE AD USO PRIVATO - GUIDA ESCLUSIVA -

L'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che l'autovettura assicurata viene guidata esclusivamente dal Contraente medesimo, il quale deve essere altresì l'unico ed esclusivo proprietario del veicolo assicurato. Se il Contraente dichiara la guida esclusiva:

- per un solo veicolo assicurato: si applica una riduzione di premio pari al 5%;
- per due o più veicoli assicurati: si applica una riduzione di premio pari al 20%.

Nel caso di veicolo guidato da persona diversa dal Contraente, in caso di sinistro Padana Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di euro 3.000,00; Padana Assicurazioni rinuncia alla rivalsa soltanto in caso di sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, sempreché il fatto sia stato denunciato alle autorità competenti.

Art. 17 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI -

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Padana Assicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

Art. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE -

Padana Assicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Nei medesimi limiti di cui sopra ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

Padana Assicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 19 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ -

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste all'art. 21 "forme di tariffa", in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale.

Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e termina due mesi prima della scadenza contrattuale.

Art. 20 - ATTESTAZIONE DI RISCHIO -

20A) - OBBLIGO DI RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE -

1. Padana Assicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di scadenza annuale del medesimo, l'attestazione di rischio, valida per tutta l'Unione Europea. Inoltre, su richiesta del Contraente, Padana Assicurazioni rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni di contratto e riferita all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso;
2. L'attestazione di rischio viene inviata qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato;
3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione di rischio viene inviata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione;
4. Qualora il contratto sia stato risolto a seguito di una delle seguenti circostanze - furto del veicolo, esportazione definitiva, vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione - e il periodo di osservazione risulti concluso, Padana Assicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione.

20B) - RILASCIO DI DUPLICATI DELL'ATTESTAZIONE -

1. In qualsiasi momento di vita del contratto e per qualsiasi ragione, su richiesta del Contraente, Padana Assicurazioni rilascia, entro quindici giorni dalla richiesta e senza applicazione di costi, un duplicato dell'attestazione di rischio;
2. Qualora il Contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, Padana Assicurazioni rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;
3. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

20C) - CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE -

L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di Contraente persona giuridica;
- c) il numero di polizza;
- d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- e) la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- g) per contratti stipulati nella forma di tariffa bonus malus: la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale come definita in tabella 21C3; **esclusivamente per contratti stipulati in base al comma 2 della tabella 21C1, la precisazione "La presente attestazione di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo – della medesima tipologia del veicolo già assicurato – acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente (ai sensi e alle condizioni dell'art. 134, comma 4bis, del Codice delle Assicurazioni)";**
- h) per contratti stipulati nelle altre forme di tariffa: la classe di conversione universale come definita in tabella 21C0;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non sono indicati i sinistri che il Contraente abbia provveduto a rimborsare, al fine di evitare la maggiorazione del premio, a Padana Assicurazioni o, per i sinistri di cui all'art. 149 della Legge – procedura di risarcimento diretto, a CONSAP;
- j) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente;
- k) la firma dell'assicuratore.

Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di

due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

20D) - CONSEGNA ALL'ASSICURATORE E VALIDITA' DELL'ATTESTAZIONE -

1. All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il Contraente consegna l'attestazione di rischio;

2. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce;

3. Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'assicuratore l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna l'assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del Contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto;

4. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o esportazione definitiva di un veicolo di proprietà precedentemente assicurato, qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione di rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità;

5. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo cointestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazione della classe di merito maturata;

6. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione di rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 21 - FORME DI TARIFFA -

Le forme di tariffa sottoindicate sono valide se espressamente richiamate in polizza.

21B) - FRANCHIGIA -

La presente forma di tariffa, valida solo per gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente (persona giuridica), prevede una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Padana Assicurazioni l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

Padana Assicurazioni conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui l'ammontare della richiesta di risarcimento del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Qualora la polizza si riferisca a veicolo già assicurato nella forma di tariffa "Bonus Malus" e nel caso che la classe di assegnazione CU risultante dall'attestazione corrisponda alla classe 14, 15, 16, 17 o 18, il premio

si intende maggiorato, per la sola prima annualità (compresa l'eventuale frazione iniziale), di una percentuale del 10% per ogni classe eccedente la 13°.

In caso di mancata presentazione dell'attestazione di rischio il premio deve essere maggiorato nella misura del 50%.

21C) - BONUS MALUS –

La presente forma di tariffa, prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e si articola, in diciotto classi di appartenenza, denominate **classi di conversione universale (classe CU)**, corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti dalla 1° alla 18° classe. Ad integrazione delle 18 classi CU, Padana Assicurazioni prevede sette ulteriori classi di merito dalla 1A alla 1G.

La presente forma di tariffa opera sulla base di quanto riportato nelle tabelle:

- **21C0**, Criteri di assegnazione delle classi CU e Padana per i rischi già assicurati con forma di tariffa diversa dal Bonus Malus;
- **21C1**, Corrispondenza delle classi CU e Padana per la sottoscrizione di nuovi contratti;
- **21C2**, Coefficienti di determinazione del premio per ciascuna classe Padana;
- **21C3**, Regole evolutive delle classi CU per le annualità successive in base ai sinistri osservati;
- **21C4**, Regole evolutive delle classi Padana per le annualità successive in base ai sinistri osservati.

Il Contraente ha facoltà di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dalle tabelle 21C3 e 21C4, rimborsando a Padana Assicurazioni gli importi dei sinistri liquidati nel periodo di osservazione concluso. Per i sinistri di cui all'art. 149 della Legge - procedura di risarcimento diretto - il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP SpA - Servizio Stanza di compensazione - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

TABELLA 21C0 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI CU E DELLE CLASSI PADANA PER RISCHI GIA' ASSICURATI CON FORMA DI TARIFFA DIVERSA DAL BONUS MALUS

Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU), l'individuazione della classe di conversione universale avviene in due fasi; in primo luogo viene determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale in base alla seguente tabella:

anni senza sinistri	classe CU	classe PADANA
5	9	9
4	10	10
3	11	11
2	12	12
1	13	13
0	14	14

In secondo luogo si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo così a determinare la classe di assegnazione CU.

TABELLA 21C1 - CORRISPONDENZA DELLE CLASSI CU E DELLE CLASSI PADANA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI NUOVI CONTRATTI

Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con la forma di tariffa Bonus Malus (con o senza franchigia), il contratto è assegnato alla classe di conversione universale (CU) indicata nell'attestazione di rischio rilasciata dal precedente assicuratore.

Padana Assicurazioni, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto, **relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia**, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito (CU) più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge).

CLASSE CU	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1 classe provenienza e assegnazione
CLASSE PADANA	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1A-1B-1C-1D-1E-1F-1G

MOTIVO DI ASSEGNAZIONE		Classe CU	Classe PADANA	documenti vincolanti per la stipula di un nuovo contratto
A	Prima immatricolazione	14	14	copia carta di circolazione, contratto di acquisto
A1	Prima immatricolazione - contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge	da attestazione	uguale CU o da attestazione se contratto in corso Padana	copia carta di circolazione, contratto di acquisto, attestazione di rischio, stato di famiglia
B	Voltura al PRA	14	14	copia carta di circolazione, provvisorio passaggio proprietà
B1	Voltura al PRA - contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge	da attestazione	uguale CU o da attestazione se contratto in corso Padana	copia carta di circolazione, provvisorio passaggio proprietà, attestazione di rischio, stato di famiglia
C	Veicolo in precedenza assicurato presso altra impresa con attestazione valida	da attestazione	uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all'impresa di provenienza	copia carta di circolazione e originale attestazione di rischio
D	Veicolo in precedenza assicurato presso Padana con attestazione valida	da attestazione	da attestazione	come C
E	Veicolo in precedenza assicurato presso altra impresa o Padana con contratto ai sensi comma 4bis art. 134 della Legge	da attestazione	Padana da attestazione - Altra impresa uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all'impresa di provenienza	come C
F	Veicolo in precedenza assicurato presso altra impresa con attestazione scaduta	14	14	come C più dichiarazione sostitutiva attestazione di rischio rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892-1893 cod. civ.
G	Veicolo in precedenza assicurato presso Padana con attestazione scaduta	14	da attestazione	come F
H	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo rubato, assicurato presso Padana, con attestazione valida	da attestazione	da attestazione	come A o B e copia denuncia di furto, originale attestazione di rischio valida
I	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo rubato, assicurato presso altra impresa, con attestazione valida	da attestazione	uguale CU ma 1A se CU 1 da almeno 1 anno	come H
L	Veicolo rubato e ritrovato la cui CU è già stata usufruita per altro veicolo	14	14	copia carta di circolazione e copia denuncia ritrovamento
M	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso Padana venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, con attestazione di rischio valida	da attestazione	Da attestazione	come A o B e copia atto di demolizione o di vendita del veicolo alienato, dichiarazione del P.R.A per restituzione carta circolazione e targa, originale attestazione di rischio valida
N	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso altra impresa venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della Strada, con attestazione di rischio valida	da attestazione	uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all'impresa di provenienza	come M
O	Altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto o del coniuge in comunione dei beni, in sostituzione di veicolo assicurato presso Padana o altra impresa venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o cessato dalla circolazione ai sensi dell'art. 103 del Codice della strada, con attestazione di rischio scaduta	14	14 o da attestazione se contratto precedente Padana	come M

MOTIVO DI ASSEGNAZIONE		Classe CU	Classe PADANA	documenti vincolanti per la stipula di un nuovo contratto
P	Veicolo già assicurato all'estero con dichiarazione dell'impresa estera per individuazione classe CU	regole tabella 21C0	uguale CU	copia carta circolazione e dichiarazione impresa estera
Q	Veicolo già assicurato all'estero senza dichiarazione dell'impresa estera per individuazione classe CU	14	14	copia carta circolazione
R	Nuovo contratto annuo per veicolo assicurato in precedenza con polizza temporanea in scadenza.	CU contratto temporaneo	uguale CU	copia carta di circolazione, copia polizza precedente. Per i contratti conclusi a distanza dichiarazione impresa dell'avvenuta risoluzione rapporto
S	Polizza temporanea	14 o da attestazione	uguale CU	copia carta di circolazione e originale attestazione di rischio (se rilasciato)
T	Veicolo assicurato in precedenza con forma di tariffa franchigia	regole tabella 21C0	uguale CU	copia carta di circolazione e originale attestazione di rischio (se rilasciato)
U	Veicolo in consegna in conto vendita rimasto invenduto dopo sostituzione di polizza per messa in copertura di altro veicolo	14	14	copia carta di circolazione di circolazione e dichiarazione attestante la non circolazione nel periodo
V	Veicolo in precedenza assicurato presso altra impresa a cui sia vietata l'assunzione di nuovi affari o sia in liquidazione coatta amministrativa	da dichiarazione ai sensi artt. 1892-1893 CC	uguale CU; se CU1 da almeno un anno da 1A a 1G in base agli anni in CU1 e all'impresa di provenienza	copia carta di circolazione e dichiarazione sostitutiva attestazione di rischio rilasciata dal Contraente ai sensi artt. 1892-1893 cod. civ.
W	Veicolo riscattato da precedente leasing o nuovo veicolo di proprietà in sostituzione di precedente veicolo in leasing	regole tabella 21C0	regole tabella 21C0	come A o B e attestazione di rischio valida o idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Contraente del precedente contratto assicurativo
Z	Quando mancano i documenti richiesti	18	18	qualora il Contraente consegni l'attestazione di rischio entro 3 mesi dalla stipulazione del contratto, ha diritto al riconoscimento della classe CU in essa indicata ed al rimborso della differenza di premio

TABELLA 21C2 - COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO PER CIASCUNA CLASSE DI PADANA ASSICURAZIONI

	<i>classe PADANA</i>	<i>coefficiente di determinazione del premio</i>
BONUS	1G	0,37
	1F	0,38
	1E	0,39
	1D	0,40
	1C	0,41
	1B	0,42
	1A	0,44

	1	0,46
	2	0,50
	3	0,53
	4	0,56
	5	0,60
	6	0,64
	7	0,68
	8	0,73
	9	0,77
	10	0,81
	11	0,88
	12	0,94
	13	1,00
INGRESSO	14	1,10
	15	1,50
MALUS	16	1,80
	17	2,20
	18	2,50

Regole evolutive

In occasione di ciascun rinnovo la polizza è assegnata ad una nuova classe, sia CU che Padana, determinata in base al pagamento (parziale o totale) di eventuali sinistri con responsabilità nel corrispondente periodo di osservazione, applicando le successive tabelle 21C3 e 21C4.

Per responsabilità principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti, nessuno dei contratti relativi ai veicoli medesimi subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestazione di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia la responsabilità del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralità.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

TABELLA 21C3 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI CU

Classe CU	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

TABELLA 21C4 - REGOLE EVOLUTIVE DELLE CLASSI PADANA ASSICURAZIONI

Classe PADANA ASSICURAZIONI	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI				
	0 SINISTRI	1 SINISTRO	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
1G	1G	1E	1B	2	5
1F	1G	1D	1A	3	6
1E	1F	1C	1	4	7
1D	1E	1B	2	5	8
1C	1D	1A	3	6	9
1B	1C	1	4	7	10
1A	1B	2	5	8	11
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

21D)- BONUS MALUS PLUS -

All'atto della stipula di un nuovo contratto, al Contraente (persona fisica) già proprietario di altro veicolo assicurato nella forma Bonus Malus con Padana Assicurazioni, viene assegnata la classe Padana maturata sul contratto preesistente con il limite massimo della classe 1, fermo restando la classe CU 14. Per le annualità successive l'assegnazione della classe CU e della classe Padana avviene sulla base delle regole evolutive indicate rispettivamente nella tabella 21C3 e 21C4. Questa forma di tariffa viene concessa una tantum per ciascuna polizza assicurata con Padana Assicurazioni nella forma Bonus Malus, qualora, al momento della stipula del contratto, ricorrano tutti i presupposti sottoindicati:

1. la polizza preesistente sia attiva, ovvero non cessata, né sospesa e neanche disdettata dal Contraente;
2. la classe CU maturata sulla polizza già in essere presso Padana Assicurazioni sia **pari o inferiore alla decima**;
3. il nuovo veicolo sia di esclusiva proprietà del medesimo Contraente; si precisa che l'opzione Bonus Malus Plus non si applica né per il coniuge né per i casi di cointestazione del veicolo;
4. il nuovo veicolo sia immatricolato al PRA per la prima volta o sia assicurato per la prima volta dal Contraente dopo una voltura al PRA (è esclusa la voltura tra coniugi) e la data di immatricolazione/voltura non sia antecedente di oltre 15 giorni.

SEZIONE B - FURTO/INCENDIO E GARANZIE COMPLEMENTARI, KASKO - CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzie valide soltanto se espressamente richiamate in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia Responsabilità Civile)

Art. 22 - FURTO/INCENDIO -

22.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -

Padana Assicurazioni indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, **e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, a seguito di perdita totale o del danneggiamento (danno parziale), in conseguenza di furto, rapina e incendio. E' comunque fatto salvo quanto espressamente previsto per il caso di furto di parti amovibili.

Sono inclusi in garanzia anche:

- a) i danni subiti dal veicolo in caso di tentativo di furto o rapina, purché strumentalmente connessi a tali fatti;
- b) i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento;
- c) il furto di radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi (comprese autoradio con frontalino), purché stabilmente fissati sul veicolo ed assicurati secondo quanto previsto dall'art. 25 "Somma Assicurata";
- d) i danni causati allo scopo d'impedire o arrestare l'incendio;
- e) i danni derivanti dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall'azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma;
- f) i danni derivanti da bruciature, corto circuito e altri fenomeni elettrici non seguiti da sviluppo di fiamma.

Fermo quanto disposto dall'art. 24 "Esclusioni", non sono risarcibili:

- **i danni derivanti da dolo o colpa grave dell'Assicurato;**
- **i danni derivanti da furto dei cristalli perimetrali, se non conseguenti a furto totale con o senza ritrovamento.**

22.2 - FURTO DI PARTI AMOVIBILI -

In caso di furto parziale tramite asportazione di parti amovibili (interne od esterne) oppure di componenti fissate al resto della struttura del veicolo per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, **Padana Assicurazioni è sollevata da ogni obbligo di indennizzo se l'Assicurato non fornisce prova dell'avvenuta sostituzione delle medesime, mediante produzione di idonea documentazione fiscale:** tale ultima locuzione è intesa tassativamente quale fattura o ricevuta fiscale non essendo ammessi equipollenti. In alternativa l'Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con Padana Assicurazioni al fine di ottenere direttamente in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

22.3 - ESTENSIONE DI GARANZIA PER DANNI TRASPORTO FERITI -

Padana Assicurazioni indennizza l'Assicurato, con il limite di euro 500,00 per ogni sinistro, dei danni materiali verificatisi all'interno del veicolo in conseguenza del trasporto occasionale di vittime d'incidenti ad un posto di soccorso medico.

Per ottenere l'indennizzo l'Assicurato dovrà esibire una dichiarazione del posto di soccorso stesso o dell'autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'incidente.

La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.

Art. 23 - KASKO -

23.1 - KASKO TOTALE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -

La presente garanzia è concessa esclusivamente per nuovi contratti, mentre non viene concessa sui rinnovi. Padana Assicurazioni indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, **e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, in conseguenza di urto, collisione e ribaltamento, uscita di strada verificatisi durante la circolazione.

Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, Padana Assicurazioni si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell'indennizzo corrisposto. Padana Assicurazioni rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato.

Fermo quanto disposto dall'art. 24 "Esclusioni", sono esclusi dalla garanzia anche i danni:

- a. **indiretti di qualsiasi genere (mancato uso, deprezzamento ecc.);**
- b. **agli pneumatici;**

- c. a radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare;
- d. avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
- e. occorsi in occasione di furto o rapina ovvero conseguenti a detti eventi;
- f. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- g. avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- h. provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

23.2 - KASKO COLLISIONE -

La presente garanzia è concessa esclusivamente per nuovi contratti, mentre non viene concessa sui rinnovi. Padana Assicurazioni indennizza l'Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, esclusivamente in conseguenza di collisione verificatasi durante la circolazione con altro veicolo identificato. Resta inteso che alla denuncia di sinistro deve obbligatoriamente essere allegato il modulo CAI debitamente compilato in tutte le Sue parti, dal quale si evincano chiaramente i riferimenti delle parti coinvolte nell'incidente

Nel caso in cui l'evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, Padana Assicurazioni si riserva l'esercizio dell'azione di rivalsa, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell'indennizzo corrisposto. Padana Assicurazioni rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall'Assicurato.

Fermo quanto disposto dall'art. 24 - "ESCLUSIONI", sono esclusi dalla garanzia anche i danni:

- a. indiretti di qualsiasi genere (mancato uso, deprezzamento ecc.);
- b. agli pneumatici;
- c. a radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione satellitare;
- d. avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
- e. occorsi in occasione di furto o rapina ovvero conseguenti a detti eventi;
- f. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- g. avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- h. provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 24 - ESCLUSIONI -

Padana Assicurazioni non indennizza l'Assicurato dei danni subiti dal veicolo descritto in polizza, verificatisi in occasione di:

- a) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni, operazioni militari, invasioni;
- b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- c) trombe d'aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;
- d) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

Art. 25 - SOMMA ASSICURATA -

Il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, per la somma ivi indicata, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato.

Relativamente agli optional e agli accessori non di serie, stabilmente fissati sul veicolo, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l'effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo, preso come base per la determinazione del premio. Il Contraente dovrà attenersi ad analoga modalità, anche in caso di installazione successiva alla stipulazione o al rinnovo del contratto.

Resta inteso che, per tali optional/accessori, il risarcimento non potrà in nessun caso superare il 20% della somma assicurata.

Art. 26 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO -

Padana Assicurazioni, in occasione di ciascun rinnovo annuale aggiorna automaticamente il valore assicurato al valore commerciale secondo le indicazioni della rivista "QUATTORUOTE/INFOCAR"; è facoltà del Contraente richiedere a Padana Assicurazioni un diverso valore assicurato. Per i

modelli non più quotati per vetustà in detta rivista, il valore assicurato viene determinato applicando una svalutazione del 10% al valore assicurato dell'ultima annualità;

Art. 27 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO -

Il sinistro deve essere denunciato per iscritto a Padana Assicurazioni entro tre giorni dalla data di avvenimento o da quando l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.

Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta immediata denuncia alla competente autorità, con contestuale inoltro a Padana Assicurazioni di copia originale della stessa. Ciò vale anche per i danni conseguenti a scioperi, tumulti e sommosse e atti vandalici.

Se tali eventi sono avvenuti all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'autorità italiana.

Art. 28 - NOMINA DEI PERITI -

In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall'impresa e dall'Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.

Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà di Padana Assicurazioni di liquidare interamente il danno, trattenendo sull'indennizzo la metà a carico dell'Assicurato. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 29 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO -

La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro, sulla base di quanto previsto dall'art. 25 "Somma Assicurata", dalle norme di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile e fermo quanto disposto all'art. 30 "Franchigia o Scoperto".

Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa riferimento al valore indicato nella rivista "QUATTORRUOTE/INFOCAR" senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione o aumento di valore relativi alle condizioni di usura, percorrenza e manutenzione del veicolo e, per quelli non quotati in detta rivista al valore medio relativo ai bollettini "EUROTAX", riferendosi per entrambe le pubblicazioni al fascicolo del mese in cui si è verificato il sinistro.

29.1 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FURTO/INCENDIO -

La liquidazione del danno Furto/Incendio è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:

29.1.A - DANNO PARZIALE -

Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado.

Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado, salvo che per gli pneumatici, le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura. Non sono in ogni caso risarcibili i guasti meccanici e all'impianto idraulico subiti dal veicolo durante la circolazione in occasione di furto.

Padana Assicurazioni richiede:

- la documentazione fiscale comprovante l'effettivo ripristino delle parti danneggiate o asportate;
- nel caso di furto di autoradio fissa con frontalino estraibile, la restituzione di quest'ultimo.

29.1.B - DANNO TOTALE -

Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, Padana Assicurazioni, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l'importo in essa indicato.

Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall'art. 29.

In caso di furto totale senza ritrovamento, Padana Assicurazioni non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.

La liquidazione del danno per furto totale è effettuata previa esibizione della seguente documentazione:

- **certificato cronologico emesso dal PRA;**
- **certificato di proprietà con annotazione della “perdita di possesso” emesso dal PRA;**
- **originale o fotocopia della carta di circolazione;**
- **le chiavi e i relativi duplicati del veicolo;**
- **la sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio), per consentire le operazioni di vendita o demolizione del veicolo in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale.**

Padana Assicurazioni si riserva inoltre di richiedere il provvedimento relativo alla chiusura dell’inchiesta penale.

29.2 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO KASKO -

La liquidazione del danno Kasko è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:

29.2.A - DANNO PARZIALE -

La liquidazione viene effettuata senza l’applicazione del degrado **salvo che per le batterie, il motore e le sue parti, nonché per tutte le parti meccaniche soggette ad usura.** Padana Assicurazioni si riserva inoltre di richiedere la documentazione fiscale atta a provare l’effettivo ripristino delle parti danneggiate.

29.2.B - DANNO TOTALE -

Quando il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, Padana Assicurazioni, previa presentazione di idonea documentazione fiscale, liquida l’importo in essa indicato, decurtato del valore del relitto.

Qualora il sinistro si verifichi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall’art. 29, ferma la decurtazione del valore del relitto.

Si considera perdita totale del veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 30 - FRANCHIGIA O SCOPERTO -

Padana Assicurazioni corrisponde all’Assicurato l’indennizzo, con deduzione sul danno risarcibile, della franchigia o scoperto indicati in polizza.

Lo scoperto e/o franchigia non si applicano alla garanzia complementare “Pacchetto Più” (eccetto “Eventi Socio politici” ed “Eventi naturali”).

Esclusivamente in caso di furto totale senza ritrovamento, Padana Assicurazioni non deduce, dal danno risarcibile, lo scoperto indicato in polizza.

Art. 31 - RECUPERI -

Se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Padana Assicurazioni appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate divengono proprietà di Padana Assicurazioni, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all’Assicurato di rientrare in possesso del veicolo ritrovato, previa restituzione dell’indennizzo riscosso.

Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento del danno, Padana Assicurazioni risponderà soltanto dei danni eventualmente subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto.

GARANZIE COMPLEMENTARI AL FURTO/INCENDIO **(Garanzie valide soltanto se espressamente richiamate in polizza)**

Art.32 - PACCHETTO PIU' -

Padana Assicurazioni si obbliga nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono a:

32.1 - DUPLICAZIONE PATENTE -

Indennizzare l'Assicurato, in caso di distruzione della patente di guida del conducente, a seguito di incendio o furto del veicolo assicurato senza ritrovamento, le spese sostenute per la duplicazione del documento **fino a un massimo di euro 200,00.**

32.2 - RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO -

Rimborsare le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato a seguito dell'incendio e/o del furto del veicolo assicurato, **fino ad un massimo di euro 500,00.**

32.3 - ROTTURA CRISTALLI -

Rimborsare, **fino alla concorrenza di euro 500,00 per annualità assicurativa e senza l'applicazione dello scoperto indicato in polizza**, le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli perimetrali (esclusi gli specchietti retrovisori ed i gruppi ottici) del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi e non riconducibili ad eventi per i quali l'Assicurato è già garantito.

32.4 - SPESE DI CUSTODIA TRAINO E PARCHEGGIO -

Indennizzare le spese sostenute e documentate, in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso. **La garanzia è operante fino al massimo di euro 200,00 per sinistro.**

32.5 - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ - SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE -

Rimborsare **euro 300,00** per le spese documentate:

- sostenute per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo (la garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perde la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto/incendio e/o rapina totali);
- di reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento); per ottenere il rimborso, l'Assicurato deve presentare la denuncia inoltrata alle Autorità competenti.

32.6 - EVENTI SOCIO POLITICI (Scioperi, Tumulti, Sommosse, Dimostrazioni, Atti di terrorismo e sabotaggio) -

A parziale deroga di quanto previsto dal comma b) dell'art. 24 "Esclusioni", Padana Assicurazioni indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e sabotaggio.

Dal danno risarcibile si deduce lo scoperto indicato in polizza.

32.7 - EVENTI NATURALI -

A parziale deroga di quanto previsto dal comma c) dell'art. 24 "Esclusioni", Padana Assicurazioni indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo, a seguito di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, grandine, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

Sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti soltanto da precipitazioni atmosferiche.

Resta inteso che in caso di sinistro Padana Assicurazioni si riserva il diritto di svolgere tutti gli accertamenti atti a verificare il reale accadimento dell'evento naturale denunciato.

Dal danno risarcibile si deduce lo scoperto indicato in polizza.

Premesso che la garanzia "Pacchetto Più", è prestata ad un tasso globale per unità di rischio, si prende e si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 15 giugno 1984, il premio imputabile alle coperture terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche e fenomeni connessi di cui al presente articolo, è pari al 10% del premio annuo imponibile della garanzia stessa.

Art. 33 - ATTI VANDALICI (valida solo come estensione alla garanzia PacchettoPiù) -

La presente garanzia è concessa esclusivamente per nuovi contratti, mentre non viene concessa sui rinnovi. A parziale deroga di quanto previsto dal comma b) dell'art. 24 "Esclusioni", Padana Assicurazioni indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di atti di vandalismo. **Dal danno risarcibile si deduce lo scoperto indicato in polizza, di cui all'art. 30.**

Nel caso di atti vandalici e dolosi in genere l'assicurazione non è operante qualora sulla parte danneggiata del veicolo risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Si precisa che non sono conseguenza di atti vandalici i danni cagionati a seguito di circolazione stradale da veicoli rimasti sconosciuti.

SEZIONE C - ASSISTENZA LEGALE - CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia R.C.Auto)

Padana Assicurazioni si avvale per la "Tutela Giudiziaria", gestione e liquidazione sinistri, di **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione** - in seguito semplicemente denominata "DAS" - Direzione Generale - Via 4 Novembre 24 - 37126 Verona - telefax 045/8300010.

Art. 34 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -

Padana Assicurazioni assicura, alle condizioni del presente contratto **e con un massimale illimitato per un anno e determinato per sinistro, come indicato in polizza**, il rischio di tutte le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato assunti in garanzia, e più precisamente:

- le spese di assistenza stragiudiziale;
- gli oneri per l'intervento di un legale;
- gli oneri per l'intervento di un perito, approvato dalla Direzione Generale di DAS e/o nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Direzione Generale DAS ai sensi dell'art. 42 "Gestione del sinistro";
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.

Art. 35 - AMBITO DELL'ASSICURAZIONE -

Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l'uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l'Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora:

- subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- debba ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.

Art. 36 - PERSONE ASSICURATE -

Oltre all'Assicurato, i terzi trasportati, anche se familiari, nonché i terzi e i familiari autorizzati dall'Assicurato quando siano alla guida del veicolo individuato in polizza, sempreché non siano in contrasto di interesse con l'Assicurato. In caso di controversia tra più persone assicurate, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato.

Art. 37 - ESCLUSIONI -

L'assicurazione non comprende o non è operante:

- per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per controversie relative a responsabilità extracontrattuale delle persone assicurate;
- per multe, ammende, sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o comunque non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente. Tuttavia la garanzia è operante nel caso di guida con patente idonea, ma scaduta, purché l'Assicurato ottenga il rinnovo della stessa entro 90 giorni dalla data del sinistro;
- se il veicolo assicurato sia usato in difformità da quanto previsto dai documenti di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti di Padana Assicurazioni.

Art. 38 - INSORGENZA DEL SINISTRO -

Per insorgenza del sinistro s'intende il momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

In caso di procedimenti penali a carico di più persone assicurate il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 39 - ESTENSIONE TERRITORIALE -

A parziale deroga dell'art. 2 "*Estensione Territoriale*" delle condizioni generali, si conviene che l'assicurazione è limitata ai sinistri che si verificano e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli stati d'Europa.

Art. 40 - DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE -

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare a DAS, tramite Padana Assicurazioni, il sinistro, trasmettendo inoltre gli atti e i documenti di cui al successivo articolo. In ogni caso deve far pervenire alla Direzione Generale di DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definire in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, DAS garantisce gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense, e con esclusione di spese e/o diritti di trasferte, vacanza, domiciliazione e di duplicazione di attività. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi un conflitto di interessi con l'Impresa o qualora anche la controparte goda di copertura di Tutela Giudiziaria con DAS.

Art. 41 - FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA -

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 42 - GESTIONE DEL SINISTRO -

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentano possibilità di successo, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri di cui gli incarichi, a legali e/o periti, siano preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o di composizione della vertenza deve essere preventivamente autorizzato da DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto d'assicurazione. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti e non sostiene il pagamento di multe o ammende.

Art. 43 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO -

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi per iscritto, verrà demandata a un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Le Parti, anziché ricorrere all'arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

SEZIONE D - INFORTUNI DEL CONDUCENTE - CONDIZIONI PARTICOLARI

(Garanzia valida esclusivamente per i rinnovi contrattuali e soltanto se espressamente richiamata in polizza)

Art. 44 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE -

E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni che possono occorrere al conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza di incidente stradale; l'assicurazione vale anche nel caso in cui il conducente a seguito di fermata accidentale del veicolo assicurato, si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia.

Qualora il conducente sia persona diversa dall'Assicurato, la garanzia è operante a condizione che lo stesso sia stato autorizzato alla guida dall'Assicurato medesimo.

Sono considerati infortuni, durante la guida e sono quindi compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa, le lesioni riportate in conseguenza dell' inspirazione di gas e vapori;
- i colpi di sole o di calore;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- la folgorazione;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza o infarto miocardico o cerebrale;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche grave;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe o slavine.

L'assicurazione è valida a condizione che:

- il conducente sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, avendo superato gli esami di idoneità alla guida presso l'ufficio provinciale della direzione della M.C.T.C., salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato al momento del sinistro sia in possesso dei requisiti per il rinnovo;
- vengano osservate le disposizioni di Legge concernenti l'obbligo dell'uso della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Padana Assicurazioni rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 45 - ESCLUSIONI -

L'assicurazione non è operante:

- **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;**
- **a seguito di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari;**
- **in occasione di guerra, anche se non dichiarata, e insurrezione generale, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;**
- **nel caso di ernia di qualsiasi tipo, di malore o stato di incoscienza causato da infermità mentale (sindrome organica cerebrale, schizofrenia, forma maniaco depressiva, stato paranoico, altra infermità mentale di gravità analoga);**
- **in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati od accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);**
- **in caso di delitti e atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;**
- **in caso di infortuni derivanti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni.**

Art. 46 - GARANZIE PRESTATE -

46.1 - MORTE DA INFORTUNIO -

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, fermo l'obbligo di denuncia, Padana Assicurazioni liquida la somma assicurata indicata in polizza per il caso morte, ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, l'Assicurato muore, Padana Assicurazioni corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la

differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

46.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO -

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente, fermo l'obbligo di denuncia, Padana Assicurazioni liquida:

- a) l'intera somma assicurata indicata in polizza, nel caso di invalidità permanente totale e assoluta;
- b) una indennità proporzionale a tale somma, in relazione al grado di invalidità residua, nel caso di invalidità permanente parziale.

L'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata indicata in polizza, con riferimento alla tabella INAIL indicata all'allegato 1 del D.P.R. n°1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche.

Nei casi di invalidità non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Le invalidità permanenti pari o superiori all'80% del totale vengono liquidate al 100%.

Art. 47 - FRANCHIGIA ASSOLUTA PER INVALIDITÀ -

L'indennizzo non è dovuto qualora l'invalidità permanente residua risulti pari o inferiore al 3%.

Art. 48 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI -

In caso d'infortunio l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono presentare denuncia scritta a Padana Assicurazioni o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro tre giorni dal suo verificarsi. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte i beneficiari aventi diritto, devono consentire a Padana Assicurazioni le indagini e gli accertamenti necessari.

Art. 49 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ -

Padana Assicurazioni corrisponde l'indennizzo per gli esiti diretti ed esclusivi ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 50 - CONTROVERSIE - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO -

In caso di disaccordo tra le Parti, è facoltà delle stesse di incaricare, per iscritto e di comune accordo, un collegio composto da tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente o Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio, che dovrà stabilire la causa e/o la natura delle lesioni, ovvero valutare le conseguenze attribuibili all'infortunio, tenendo conto dei miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o domicilio eletto dallo stesso.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce nella misura del 50% per le spese del terzo medico e di eventuali ulteriori spese per accertamenti disposti, di comune accordo, in sede arbitrale. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il Collegio potrà concedere una provvisionale sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.

SEZIONE E - ASSISTENZA STRADALE “VOLANTE +” - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
(Garanzia valida soltanto se espressamente richiamata in polizza, dalla quale risulti in copertura anche la garanzia R.C.Auto)

DEFINIZIONI

ASSICURATO

Il proprietario del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso al momento del sinistro.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Europ Assistance Italia S.p.A. - P.za Trento, 8 - 20135 MILANO

Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19569 del 2 Giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° Luglio 1993 n° 152).

FORATURA

Degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile o non utilizzabile in condizioni di piena sicurezza.

INFORTUNIO

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.

PRESTAZIONE

L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all' Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Società Padana Assicurazioni S.p.A, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A.

RAPINA

Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

SINISTRO

Guasto, incidente, incendio, furto tentato / parziale / consumato, rapina, o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza.

VEICOLO

Autovettura in genere, autoveicolo e motoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3,5 t nonché motociclo e motocarozzetta di oltre 50 cc., regolarmente assicurato con polizza RCA con Padana Assicurazioni.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 51 - ESTENSIONE TERRITORIALE -

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Art. 52 - DECORRENZA E DURATA DELLE PRESTAZIONI -

La copertura assicurativa decorre dal giorno di rinnovo/acquisto della polizza RCA emessa da Padana Assicurazioni ed è valida per tutta la durata della stessa.

Art. 53 - ESCLUSIONI -

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- b) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- d) dolo dell'Assicurato;
- e) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- f) suicidio o il tentato suicidio;
- g) sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, parapendii ed assimilabili, salti dal trampolino con sci o idrosci, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti).

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://www.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.

Art. 54 - DELIMITAZIONE ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI -

Ferme restando le differenti limitazioni inserite all'interno delle prestazioni, sono operanti le seguenti condizioni:

1. Le prestazioni di Europ Assistance Italia S.p.A. previste nella presente polizza sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo, nel corso dell' anno di validità della polizza;
2. Il diritto alle assistenze fornite da Padana Assicurazioni decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni;
4. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Padana Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
5. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza;
6. Ogni diritto nei confronti di Padana Assicurazioni si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile;
7. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso;
8. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata;
9. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
10. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili;
11. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.

Art. 55 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO -

In caso di sinistro coperto dall'assicurazione assistenza l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.

Art. 56 - PRESTAZIONI -

Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro**. La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di m. 2,90.

Officina Mobile in Italia - Depannage

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve. Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione.

Padana Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di **€ 700,00** per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.200,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. **Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e copia produttore a norma di legge; successivamente invierà al

domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". **Padana Assicurazioni terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Consulenza medica

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Invio di autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in ambulanza, **Padana Assicurazioni terrà a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo e mettendo a disposizione l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Padana Assicurazioni terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Art. 57 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO -

Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede ai tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, **la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato**, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, **un'autovettura di pari cilindrata di quella assicurata (comunque non oltre i 2.000 cc.), con percorrenza illimitata e per un massimo per sinistro di 10 giorni consecutivi. Padana Assicurazioni terrà a proprio carico le relative spese.**

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

Invio taxi per il ritiro dell'auto sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. **Padana Assicurazioni terrà a proprio carico fino ad un massimo di €50,00 per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

Padana Assicurazioni terrà a proprio carico le relative spese. Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione precedente, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Padana Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino alla riparazione del veicolo e comunque fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Compagnia di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Padana Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).

Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. **In Italia la prestazione non è operante in caso di mancanza pezzi di ricambio dovuta a chiusura dei ricambisti (ferie e/o giorni festivi) o a difficoltà solo temporanee di approvvigionamento dei ricambisti medesimi. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei**

pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Padana Assicurazioni.

Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. **Padana Assicurazioni terrà a proprio carico il costo dell'autista.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso. **Padana Assicurazioni terrà a proprio carico l'onorario dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.**

Recupero del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ci comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Padana Assicurazioni, fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.**

Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, **la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un massimo di €1.500,00 per sinistro.**

Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Art. 58 - PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO -

Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Padana Assicurazioni. Le

spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato. **Padana Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. **Padana Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.** L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale - provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.**

Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro. Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.**

Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.**

Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, **verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 2.500,00 per sinistro.**

Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, **verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di € 6.000,00 per sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.**

Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di

telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: 1)aereo sanitario 2)aereo di linea classe economica, eventualmente in barella 3)treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto 4)autoambulanza (senza limiti di Km).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Padana Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.

Padana Assicurazioni, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Rientro salma

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo Padana Assicurazioni a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. **Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

Art. 59 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA -

La richiesta di assistenza dovrà pervenire alla Struttura Organizzativa. Dovunque l'Assicurato si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, ai numeri telefonici indicati in polizza.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) Nome e cognome;
- 2) numero di targa del veicolo;
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla **PAVO**;
- 4) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 5) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 6) il Suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa per poter erogare le prestazioni previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

INCIDENTE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE E KASKO

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare pronta comunicazione a Padana Assicurazioni, inoltrando all'agenzia di competenza l'apposito modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.).

Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:

- nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;
- targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti;
- numero e scadenza validità della patente dei conducenti;
- giorno, ora e luogo dell'incidente;
- descrizione dei danni riportati;
- luogo, data di nascita del conducente;
- residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;
- raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;
- segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente a Padana Assicurazioni utilizzando il modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, Padana Assicurazioni provvede alla liquidazione dei danni.

Risarcimento ordinario

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti di Padana Assicurazioni, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso ISVAP (www.isvap.it).

Risarcimento al trasportato

Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:

- **in caso di veicolo non identificato** i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00;
- **in caso di veicolo non assicurato**, sia i danni alle cose che alle persone.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP SpA – Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it).

SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso ISVAP (www.isvap.it).

Sinistro avvenuto in Italia

E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI (Bureau Italiano, ente domiciliatario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito www.ucimi.it.

Sinistro avvenuto all'estero

Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: ISVAP- Centro Informazioni - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma fax: 06.42133730 - centroinformazioni@isvap.it, indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP SpA – Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

Altri casi

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

FURTO E RAPINA - DUPLICAZIONE PATENTE - RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO - SPESE DI CUSTODIA TRAINO E PARCHEGGIO - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA', SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE - EVENTI SOCIOPOLITICI (SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, DIMOSTRAZIONI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO) - ATTI VANDALICI

Presentare immediatamente denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competente; in caso di furto/rapina parziale, atti vandalici ed eventi socio politici, precisare le parti del veicolo rubate o danneggiate:

- inviare originale della denuncia a Padana Assicurazioni;
- indicare il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;
- il furto di apparecchi audiofonovisivi e di optional/accessori viene rimborsato su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovanti l'acquisto e l'installazione dei medesimi, a condizione che gli stessi siano espressamente dichiarati in polizza ed il relativo valore sia compreso nella somma assicurata;
- in caso di furto totale l'Assicurato deve consegnare a Padana Assicurazioni;
- certificato cronologico e perdita di possesso emessi dal PRA, originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla firma della quietanza di pagamento del furto totale, l'Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio;
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo a Padana Assicurazioni;
- in caso di distruzione della patente di guida, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la duplicazione del documento;
- documentando con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per il ripristino del locale danneggiato a seguito del furto/incendio del veicolo rimesso;
- documentando con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute, in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità;

- documentando con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo e/o le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento). Per ottenere il rimborso, l'Assicurato dovrà presentare la denuncia inoltrata alle autorità competenti.

INCENDIO - EVENTI NATURALI - ROTTURA CRISTALLI

Presentare denuncia a Padana Assicurazioni:

- descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate;
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentando con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità.

DANNI PER TRASPORTO FERITI

Presentare denuncia a Padana Assicurazioni:

- allegando una dichiarazione del posto di pronto soccorso o dell'autorità di polizia intervenuta;
- documentando con fotografia e fattura o ricevuta fiscale l'avvenuto riassetto dell'interno del veicolo.

ASSISTENZA LEGALE

Nel caso insorgano controversie a seguito di incidente stradale, l'Assicurato, qualora ritenga lesi i propri diritti, deve verificare se la garanzia è prevista in polizza; in tal caso deve richiedere a Padana Assicurazioni l'intervento di DAS (Difesa Automobilistica Sinistri) per la tutela dei diritti lesi.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Inoltrare denuncia a Padana Assicurazioni entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio, allegando certificato e/o documentazione medica. Il decorso delle lesioni, fino alla dichiarata stabilizzazione delle stesse, deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

ASSISTENZA STRADALE - VOLANTE +

Telefonare immediatamente ai numeri della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia indicati in polizza.

Padana Assicurazioni S.p.A

Via Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel 02 5351.1 Fax 02 5351.829

Internet: www.padanaassicurazioni.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581 - R.E.A. n. 865966

Partita I.V.A. 07530080154

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Società con Unico Socio

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986
(G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni